

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1549

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato RIVOLTA**

Devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali ad interventi per la valorizzazione dei beni culturali

*Presentata il 12 settembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge mira ad intervenire sul problema legato alla destinazione delle risorse finanziarie pubbliche legate alle estrazioni dei premi dalle lotterie nazionali.

Nel corso degli anni, infatti, le vincite non riscosse sono state oggetto di interventi legislativi che prevedevano la loro attribuzione prima alla Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria (articolo 21, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni) e, quindi, con il decreto-legge n. 669 del

1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997, all'erario.

La presente proposta di legge è diretta a garantire che tali somme siano destinate ad interventi di tutela del patrimonio artistico e culturale, sia come strumento di salvaguardia del maggiore patrimonio in possesso del nostro Paese, sia per dare un modesto contributo all'incremento dell'occupazione.

Non a caso la presente proposta di legge prevede che gli interventi finanziati con i proventi predetti siano indirizzati prioritariamente alle regioni a più alto tasso di disoccupazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'importo dei premi delle lotterie nazionali non riscossi dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è utilizzato per interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 1, privilegiando il risanamento e la salvaguardia dei beni artistici ed archeologici ubicati nelle zone del Paese a più alto tasso di disoccupazione.

3. Il secondo comma dell'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è abrogato.

